

COMUNITÀ MONTANA AMIATA VAL D'ORCIA

COMUNI DI

ABBADIA SAN SALVATORE

CASTIGLIONE D'ORCIA

MONTALCINO

PIANCASTAGNAIO

PIENZA

RADICOFANI

SAN QUIRICO D'ORCIA

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE

DELL'UFFICIO ASSOCIATO ISEE

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO ISEE

L'anno duemilanove, il giorno 27 del mese di Novembre presso il Comune di San Quirico d'Orcia Piazza Chigi n. 2 sono intervenuti i Sigg.ri:

1. Simonetti Giuliano, nato a Siena il 21.06.1949, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Presidente della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia;
2. Avanzati Lorenzo, nato a Abbadia San Salvatore il 25.07.1960, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Abbadia San Salvatore;
3. Savelli Fabio, nato a Siena il 25.11.1967, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Castiglione d'Orcia;
4. Buffi Maurizio, nato a Montalcino l'11.10.1953, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Montalcino;
5. Agnorelli Fabrizio, nato a Santa Fiora il 23.11.1964, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Piancastagnaio;
6. Fè Fabrizio nato a Pienza il 26.10.1962, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Pienza;
7. Magrini Massimo nato a Radicofani il 25.03.1961 il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Radicofani;
8. Rappuoli Roberto nato a Siena il 04.07.1970 il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di San Quirico d'Orcia;

Premesso che

Che ai sensi dell'art. 1 dello Statuto della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia, approvato con Conferenza dei Sindaci del 18.02.2009 e con Deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 20.02.2009, la stessa Comunità Montana è Ente Locale, Unione dei Comuni, costituito ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 209 del 22 Dicembre 2008 in applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 27 giugno 2008 n. 37;

Che ai sensi dell'art. 2 dello Statuto sopra indicato i Comuni che fanno parte della Comunità Montana sono Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani e San Quirico d'Orcia;

Che ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni" e successive modifiche ed integrazioni l'ambito territoriale della Comunità Montana, individuato dalla legge regionale e costituito dal territorio di tutti i Comuni che vi sono compresi, costituisce livello ottimale;

Che gli Enti firmatari ritengono che la gestione associata dell'Ufficio ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), di cui al D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni possa consentire un notevole risparmio in termini di risorse umane, oltre che incentivare la specializzazione del personale, in maniera da far fronte alle modificazioni normative e procedurali;

Che la stipula della presente Convenzione consente la conferma della Gestione Associata dell'Ufficio ISEE e la conseguente razionalizzazione nell'uso delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

Che l'art. 30 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, consente agli enti locali di stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

Che gli Enti sopra individuati hanno già attivato la Gestione Associata ISEE;

Che l'Ufficio Associato ISEE ha già elaborato un regolamento unico di recepimento della disciplina ISEE per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati

Si conviene e si stipula quanto segue:**Art. 1****Oggetto**

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico degli Enti Locali, ha per oggetto la gestione in maniera unitaria, omogenea e coordinata della funzione relativa alla gestione dei procedimenti ISEE.
2. L'ambito territoriale della gestione associata viene individuato nel territorio dei Comuni firmatari del presente atto.
3. Le funzioni di cui alla presente convenzione sono trasferite da parte degli Enti firmatari del presente atto alla Comunità Montana Amiata Val d'Orcia.

Art. 2**Ufficio Associato**

1. L'Ufficio Associato di cui al precedente comma ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi dell'Ente ed è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Comunità Montana.

Art. 3**Finalità**

1. La gestione associata in materia di ISEE concerne le funzioni comunali relative all'indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate.
2. L'organizzazione del servizio associato deve essere improntata a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 4**Funzioni**

1. L'Ufficio Associato è chiamato a svolgere i seguenti compiti:
 - Disponibilità periodica sul territorio dei Comuni associati di un servizio con compiti specifici di gestione delle istruttorie ISEE necessarie al calcolo delle tariffe di contribuzione degli utenti dei servizi sociali e scolastici;
 - Elaborazione di campagne informative periodiche per una corretta divulgazione di quanto previsto dalla normativa;

- Acquisizione e trattamento dei dati personali, nel pieno rispetto della vigente normativa sulla privacy;
- Assistenza decentrata sul territorio agli utenti per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- Ricevimento della dichiarazione sostitutiva unica presso la sede dell'Ufficio Associato o presso il Comune che eroga la prestazione, unitamente alla richiesta di questa, ovvero presso il Comune di residenza se la richiesta è rivolta a ricevere unitamente l'attestazione ISEE;
- Trasmissione dei dati delle dichiarazioni sostitutive uniche al sistema informativo INPS e dei dati relativi ai provvedimenti assunti dagli enti associati sulla concessione e la revoca dei benefici economici di cui l'INPS sia competente per l'erogazione;
- Consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo della situazione economica equivalente del nucleo familiare;
- Attivazione di nuove convenzioni e gestione delle convenzioni esistenti con i centri di assistenza fiscale, con l'INPS e con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- Rapporti con l'INPS per l'acquisizione dei dati relativi alle prestazioni sociali agevolate di cui risultano beneficiari i residenti degli enti partecipanti alla gestione associata;
- Trasmissione ai Comuni associati delle attestazioni rilasciate per ottenere agevolazioni sulle quote dei servizi erogati dall'Ente ai fini della determinazione o meno dell'agevolazione;
- Calcolo dell'ISEE per particolari prestazioni sociali agevolate, ove detto ISEE particolare sia previsto dai regolamenti, o supporto agli uffici comunali competenti per materia;
- Elaborazione dei criteri di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni uniche sostitutive, in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 7 del D. Lgs. 109/98 e stipula di eventuali accordi, protocolli d'intesa e convenzioni in merito;
- Ulteriori compiti che gli Enti convenzionati affideranno all'Ufficio Associato.

Art. 5**Conferenza dei Sindaci**

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo della Comunità Montana per la elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche per la gestione delle funzioni comunali in forma associata.
2. Per quanto riguarda la natura, le funzioni e le competenze della Conferenza dei Sindaci si applica quanto previsto dagli artt. 30-32 dello Statuto della Comunità Montana.

Art. 6**Esercizio associato delle funzioni e dei servizi**

1. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, risorse finanziarie ed umane della Comunità Montana e dei Comuni associati sotto il coordinamento direzionale ed operativo della Comunità Montana.

Art. 7**Dotazione organica**

1. La dotazione organica e la responsabilità dell'Ufficio Associato sarà determinata dalla Comunità Montana, su proposta della Conferenza dei Sindaci.
2. Gli eventuali rapporti di lavoro, gli incarichi, i contratti, le procedure di selezione o reclutamento saranno determinati dalla Comunità Montana, su indicazione della Conferenza dei Sindaci.
3. Gli Enti associati concordano nel ritenere che, laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato, anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi, l'utilizzo di professionalità esistenti presso gli Enti, mediante l'attivazione della forma del comando, della messa a disposizione funzionale, e di ogni altra forma di utilizzazione del personale.
4. La dotazione organica di cui al comma 1 potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della struttura, previa indicazione della Conferenza dei Sindaci.

Art. 8**Referenti tecnici**

1. Ciascuno degli enti firmatari della presente Convenzione individua un proprio referente tecnico.
2. Il referente svolge compiti di raccordo tra il proprio Comune e l'ente delegato. In tutti i casi, il referente non può adottare atti o svolgere attività ricomprese all'articolo 4.

Art. 9**Beni, dotazione tecnica ed informatica**

1. I Comuni potranno conferire all'Ufficio Associato, a titolo permanente o temporaneo, a titolo gratuito od oneroso, beni mobili ed immobili, arredi ed attrezzature tecniche da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.

2. I beni mobili ed immobili, gli arredi e le attrezzature tecniche di cui al precedente comma, in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Art. 10

Criteria di ripartizione della spesa

1. Per il funzionamento dell'Ufficio Associato, gli Enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa della Conferenza dei Sindaci ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera i) dello Statuto della Comunità Montana. Gli oneri finanziari di ciascun Ente saranno definiti dalla Conferenza dei Sindaci sulla base di parametri di ripartizione.
2. Il costo complessivo per il funzionamento dell'Ufficio Associato, da determinarsi da parte della Conferenza dei Sindaci, su proposta della Comunità Montana, sarà quantificato all'inizio di ciascun anno e sarà soggetto a conguaglio.

Art. 11

Rendicontazione delle spese e rapporti finanziari

1. La Comunità Montana compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute, da inviarsi ai Comuni convenzionati entro il 15 febbraio dell'anno successivo, al fine del versamento delle somme a conguaglio.
2. Ciascun Comune convenzionato provvederà al versamento delle somme occorrenti in base alle seguenti percentuali e scadenze:
 - 50% entro il 30 giugno;
 - 40% entro il 31 ottobre;
 - 10 % entro il 31 gennaio dell'anno successivo a conguaglio.
3. La Comunità Montana si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.
4. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno essere portati in detrazione in sede di rendicontazione.
5. Qualora tali contributi fossero di importo maggiore rispetto al costo generale del servizio, le eventuali eccedenze potranno essere utilizzate per il finanziamento di altre gestioni associate, da determinarsi da parte della Conferenza dei Sindaci.

Art. 12

Durata

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità sino al 31.12.2014.
2. La presente Convenzione è rinnovabile con apposito atto.

Art. 13**Recesso**

1. E' possibile recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da effettuarsi entro il 31 ottobre di ogni anno e valevole a partire dall'anno successivo.
2. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.
3. Il recesso di un Comune dalla presente Convenzione non fa venire meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
4. Qualora la facoltà di recesso fosse esercitata dalla Comunità Montana, la convenzione conserva la propria validità solo se gli Enti associati individuino, con apposito atto, altro Ente a cui delegare le funzioni oggetto della presente Convenzione.
5. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente Convenzione.

Comunità Montana Amiata Val d'Orcia

Comune di Abbadia San Salvatore

Comune di Castiglione d'Orcia

Comune di Montalcino

Comune di Piancastagnaio

Comune di Pienza

Comune di Radicofani

Comune di San Quirico d'Orcia
